



arta abruzzo

agenzia regionale per la tutela dell'ambiente
Direzione Centrale – Area Amministrativa

REPERTORIO

ANNO	NUMERO
2016	863

AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINA DIRIGENZIALE

<input checked="" type="checkbox"/>	ORIGINALE
<input type="checkbox"/>	COPIA

NUMERO 863_ DEL REGISTRO DATA DI ADOZIONE 28.07.2016

OGGETTO: Taratura LAT di n.16 microdosatori in dotazione alla Sezione Chimica Ambientale del Distretto Provinciale di L'Aquila. Aggiudicazione di RDO sul MEPA nel Bando "Servizi di Valutazione della Conformità".

IL DIRIGENTE

VISTA la richiesta, allegata alla determina 840/2016, effettuata all' "Ufficio Acquisti di Beni e Servizi, Contratti" dell'Arta con Prot.n°5351 del 07.07.2016, acquisita al ns.Prot.n°8992 del 07.07.2016, a firma del Direttore del Distretto Provinciale di L'Aquila congiuntamente al funzionario Responsabile dell' "Ufficio Lab. Di Riferimento Regionale Alimenti. Analisi Rifiuti. Innovazione Tecnologica. LIMS. Controllo Qualità. SGI" del Distretto stesso, avente ad oggetto "Richiesta taratura LAT micropipette Laboratorio Chimico Distretto di L'Aquila", nella quale si richiede che vengano inviate presso un centro di taratura LAT accreditato per la taratura del volume statico di microdosatori n.16 micropipette utilizzate per le prove accreditate e la cui precedente taratura è prossima alla scadenza, nello specifico n.13 micropipette monocanale – volume variabile, n.1 micropipetta monocanale – volume fisso, n.1 micropipetta monocanale a dosaggio ripetuto e n.1 micropipetta multicanale – volume variabile, di seguito elencate:

	MARCA / MODELLO	TIPOLOGIE DI MICROPIPETTA	VOLUMI
1	VWR	Monocanale – Volume variabile	100-1000 ul
2	RAININ	Monocanale – Volume variabile	500-5000 ul
3	RAININ	Monocanale – Volume variabile	500-5000 ul
4	BRAND	Monocanale – Volume variabile	10-100 ul
5	LLG	Monocanale – Volume fisso	2 ml
6	Pos-D	Monocanale – Volume variabile – spostamento positivo	100-1000 ul
7	Pos-D	Monocanale – Volume variabile – spostamento positivo	1-10 ul
8	Pos-D	Monocanale – Volume variabile – spostamento positivo	10-100 ul
9	Brand-Handystep	Monocanale – dosaggio ripetuto	Range variabili in base al puntale utilizzato 1) 20-100 ul 2) 50-250 ul 3) 100-500 ul 4) 1000-5000 ul
10	Biohit	Monocanale – Volume variabile	5-50 ul
11	VWR	Monocanale – Volume variabile	100-1000 ul
12	VWR	Monocanale – Volume variabile	20-200 ul
13	VWR	Monocanale – Volume variabile	1-5 ml
14	Brand	Monocanale – Volume variabile	10-100 ul
15	BIOHIT	Multicanale (8 canali)	50-300 ul
16	LLG Labware	Monocanale – Volume variabile	20-200 ul

CONSIDERATO che la certificazione LAT (fino al 01.07.2011 SIT) è una certificazione con valore legale, recante il logo ACCREDIA, riconosciuta dalla legge 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura e rilasciata dai Centri di Taratura LAT accreditati dal Dipartimento Laboratori di Taratura di ACCREDIA (DT-Accredia), unico organismo di accreditamento italiano per i laboratori di taratura, per tutta la strumentazione definita come strumentazione di riferimento o di prima linea e garantisce le capacità di misura, le competenze metrologiche del Centro di taratura, la riferibilità e la tracciabilità ai campioni nazionali;

PRESO ATTO dell'istruttoria, condotta dal Responsabile dell' "Ufficio Lab. Di Riferimento Regionale Alimenti. Analisi Rifiuti. Innovazione Tecnologica. LIMS. Controllo Qualità. SGI" del Distretto di L'Aquila, i cui risultati sono riportati nella suddetta nota Prot.n°5351 del 07.07.2016, nella quale viene dichiarato che, in seguito a verifica sul sito di Accredia, sono risultati centri LAT accreditati per la taratura richiesta esclusivamente i seguenti laboratori, come da stampa allegata (Allegata alla determina 840/2016):

- METTLER TOLEDO Spa di Novate Milanese – MI (Centro LAT n°055)
- ACHTHEDON Srl di San Giovanni Gemini – AG (Centro LAT n°248)
- GIBERTINI ELETTRONICA Srl di Novate Milanese – MI (Centro LAT n°094)
- QUALITY SERVICE Srl di San Giovanni Teatino – CH (Centro LAT n°135);

PRESO ATTO della richiesta, effettuata alle suddette quattro ditte a cura dello stesso Responsabile dell'“Ufficio Lab. Di Riferimento Regionale Alimenti. Analisi Rifiuti. Innovazione Tecnologica. LIMS. Controllo Qualità. SGI” del Distretto di L'Aquila, con mail del 16.06.2016, per la quotazione relativa alla taratura in oggetto comprensiva di spese di invio e restituzione delle apparecchiature;

ACQUISITI i seguenti preventivi, allegati alla determina 840/2016, pervenuti al Distretto di L'Aquila a seguito della suddetta richiesta e trasmessi in seguito allo scrivente Ufficio unitamente alla richiesta di taratura:

✓ METTLER TOLEDO Spa	€ 1.654,30 + iva
✓ GIBERTINI ELETTRONICA Srl	€ 2.178,75 + iva
✓ ACHTHEDON Srl	€ 1.140,00 + iva
✓ QUALITY SERVICE Srl	€ 1.629,50 + iva

PRESO ATTO che la ditta GIBERTINI Srl, come dichiarato dal Responsabile dell'“Ufficio Lab. Di Riferimento Regionale Alimenti. Analisi Rifiuti. Innovazione Tecnologica. LIMS. Controllo Qualità. SGI” del Distretto di L'Aquila nella nota Prot.n°5351 del 07.07.2016, non è in grado di offrire per tutte le micropipette la taratura LAT, mentre dall'esame dei preventivi offerti dalle rimanenti tre ditte risulta che, a parità di servizio, la quotazione più vantaggiosa è quella della ditta ACHTHEDON Srl di San Giovanni Gemini (AG);

VERIFICATO che la ditta ACHTHEDON Srl ha formulato il preventivo più conveniente con il prezzo più basso per l'effettuazione dell'intervento di taratura in conformità alle specifiche richieste;

VERIFICATO, in seguito a consultazione del sito web della CONSIP (www.acquistinretapa.it), che alla data di adozione del presente provvedimento non risultano attive convenzioni Consip di cui all'art.26, comma 1, della legge n.488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento, come risulta da stampa allegata alla determina 840/2016), dell'elenco delle convenzioni attive sicchè è possibile effettuare l'acquisizione in oggetto in via autonoma, senza dover acquisire l'autorizzazione prevista dal richiamato comma 510, né dover trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei conti;

RILEVATO che sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) non risulta presente il prodotto specifico di cui trattasi, ma è disponibile comunque il metaprodotto all'interno del bando ““Servizi di Valutazione della Conformità”, come da stampa allegata;

VERIFICATO che, all'interno del Bando ““Servizi di Valutazione della Conformità”, risultano abilitati soltanto due dei fornitori segnalati dal Distretto di L'Aquila come unici in grado di offrire la tipologia di taratura richiesta quali centri LAT accreditati, nello specifico la ditta ACHTHEDON Srl di San Giovanni Gemini – AG (Centro LAT n°248) e la ditta QUALITY SERVICE Srl di San Giovanni Teatino – CH (Centro LAT n°135), mentre le altre due ditte segnalate, precisamente la GIBERTINI ELETTRONICA Srl di Novate Milanese – MI (Centro LAT n°094) e la METTLER TOLEDO Spa di Novate Milanese – MI (Centro LAT n°055) sono abilitate solamente nel Bando “BSS – Beni e Servizi per la Sanità”, come da stampe allegate ;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488 «*Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e*

servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101»;

VISTO il Decreto Legge n.95 del 06.07.2012, convertito in legge con modificazioni Legge n.135 del 07.08.2012, che prevede all'art.1 comma 1 che i contratti stipulati in violazione dell'art.26, comma 3, della legge 23.12.1999 n.488 "sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene conto anche della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto";

CONSIDERATO che la citata Legge 135/2012 prevede all'art.1, comma 3, che "Le Amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione";

VISTO il disposto dell'art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1 commi 502 e 503 della legge n° 208/2015 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilita' 2016), in virtù del quale, per gli acquisti di importo compreso tra 1.000 euro e la soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.449 della stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.327/2010;

VISTO l'articolo 1, comma 510, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, secondo cui "Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali";

CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:
a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del d.lgs 50/2016;
b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale " Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ";

RILEVATO, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016;

RITENUTO necessario, per garantire il regolare svolgimento delle analisi di laboratorio e l'esito positivo delle visite effettuate presso i laboratori da parte dell'ente certificatore ACCREDIA, effettuare la taratura LAT delle bilance di cui trattasi;

VERIFICATO che, come dichiarato nella richiesta Prot.n°5351 del 07.07.2016, inviata allo scrivente ufficio da parte del Distretto di L'Aquila, effettivamente la taratura delle micropipette in questione è

in scadenza, essendo stata effettuata in precedenza dalla ditta Mettler Toledo Spa di Novate Milanese (MI), giusta Determina Dirigenziale n°1478 del 10.12.2014, nel mese di luglio 2015, come da documento di trasporto n° 15/2002 del 14.07.2015 che attesta la riconsegna delle pipette dopo l'effettuazione della taratura;

CONSIDERATO che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori speciali dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", con il quale il dlgs. n. 163/2006 e tutte le modifiche successive nello stesso inserite dal 2006 ad oggi viene abrogato immediatamente dal giorno stesso della pubblicazione del d.lgs. n. 50/2016 sulla Gazzetta Ufficiale mentre il Regolamento n. 207/2010 (che resta in vita, oggi, per intero e nei mesi successivi parzialmente) sarà abrogato entro il 31 dicembre 2016 e le disposizioni nello stesso contenute saranno abrogate contemporaneamente all'adozione degli atti attuativi previsti nel nuovo Codice che dovranno operare, anche, la ricognizione delle disposizioni che si intendono abrogare;

VISTO che in data 22 aprile 2016 è stato pubblicato il "Comunicato congiunto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio e del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffele Cantone", allegato al presente provvedimento, avente ad oggetto "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici", nel quale viene specificato che "a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2016 – Supplemento Ordinario n. 10.....la nuova disciplina in materia di contratti pubblici... trova applicazione, nei casi di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure di selezione in relazione alle quali i relativi inviti sono inviati a decorrere dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti pubblici";

VISTI, in particolare, i seguenti articoli del suddetto D.Lgs.50/2016:

- l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria;
- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
- l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
- l'articolo 80 sui motivi di esclusione;

VISTO l'art.36 "Contratti sotto soglia", del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice degli appalti), il quale sintetizza che "l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese" (comma 1), specificando che "...le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità...." (comma 2) "...per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato..." (lett a);

PRESO ATTO della possibilità, data dalla norma succitata, di esperire una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nell'ipotesi di forniture inferiori alla soglia comunitaria;

EVIDENZIATO che il valore della fornitura in questione non supera la soglia stabilita per gli affidamenti diretti;

VISTO l'art.63 "Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara", del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, che consente di ricorrere ad una procedura negoziata senza bando "nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi" (comma 2) "nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati" specificando poi che "le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici" (lett.c);

PRESO ATTO che nella richiesta effettuata dal Distretto di L'Aquila con Prot.n°5351 del 07.07.2016, si legge "si prega cortesemente, vista l'imminente scadenza delle tarature in essere e per non incorrere in una non conformità al prossimo Audit di Accredia, di procedere nel più breve tempo possibile all'invio dell'ordine alla ditta";

PRESO ATTO che l'urgenza di effettuare la taratura LAT dei microdosatori di cui all'oggetto viene ribadita dal funzionario Responsabile dell' "Ufficio Lab. Di Riferimento Regionale Alimenti. Analisi Rifiuti. Innovazione Tecnologica. LIMS. Controllo Qualità. SGI" del Distretto di L'Aquila nelle note, inviate tramite posta elettronica allo scrivente Ufficio, allegata alla determina 840/2016, acquisite al ns.Prot.n°9865 del 21.07.2016 e al ns.Prot.n°9866 del 21.07.2016, nelle quali si ribadisce la prossima scadenza della taratura delle pipette in questione, prevista per metà/fine luglio e la massima priorità da accordare alla fornitura in questione proprio a causa della imminente scadenza della taratura;

RAVVISATO che tale intervento è da considerare estremamente urgente, in quanto dovrà essere effettuato improcrastinabilmente entro la fine di questo mese e necessariamente da un centro LAT, in considerazione del fatto che è prevista la visita Accredia e tali apparecchiature sono utilizzate nelle prove oggetto di accreditamento;

CONSIDERATO che, in tal caso, l'urgenza si sostanzia nel fatto che, qualora si dovesse ritardare l'intervento non si consentirebbe all'Agenzia di rispettare a pieno, in tale lasso di tempo, gli impegni derivanti dalla convenzione di accreditamento, che l'Arta ha stipulato con ACCREDIA, in cui sono dettagliati tutti gli impegni reciproci che regolano l'accreditamento, attraverso il quale l'ente certificatore, attraverso periodici periodicamente controlli su tutte le prove oggetto dell'accreditamento e sul sistema di gestione qualità del laboratorio, assicura la competenza tecnica del personale, l'adeguatezza delle attrezzature e delle apparecchiature e l'idoneità della struttura, con conseguente pregiudizio per gli impegni derivanti dall'attribuzione all'Agenzia di attività obbligatorie da parte della legge regionale 29 luglio 1998 n.64 come modificata dalla L.R.14/07/2010 n.27 (legge istitutiva);

RITENUTO, inoltre che l'urgenza sia dovuta, altresì, alla tardività della richiesta effettuata dal Distretto di L'Aquila, pervenuta allo scrivente Ufficio solamente in data 07.07.2016 con Prot.n°5351 del 07.07.2016, quindi in ritardo rispetto ai tempi previsti per l'effettuazione della taratura, comprensivi dell'invio delle pipette alla ditta, dell'intervento e del reinvio delle stesse ai laboratori nei tempi previsti per la visita ACCREDIA;

RITENUTO che la facoltà di adottare una procedura semplificata rispetto a quella ordinaria, nei casi di urgenza per fatti non imputabili alla P.A., sia esercitabile nel caso di specie ex art.63 del D.Lgs. sopra citato;

VISTO l'art. 328, comma 4, D.P.R. 5-10-2010 n. 207, il quale stabilisce che «Avvalendosi del mercato elettronico le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia:
a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;

b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia di cui al capo II.
 Nel caso di richiesta di offerta di cui alla lettera a), la stazione appaltante fissa un termine sufficiente per la presentazione delle offerte, tenuto conto dei principi generali stabiliti all'articolo 70, comma 1, del codice»;

DATO ATTO che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 342 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

VISTO che, pur essendo stata abrogata dall'art.217 lettera u) ("Abrogazioni") del D.Lgs.50/2016 la Parte IV del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dall'articolo 271 all'articolo 342, compreso quindi l'art.328, tuttavia l'art.37 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 ribadisce l'obbligo per le stazioni appaltanti "di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa", consentendo comunque, nel rispetto di tale prescrizione, di "procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro...";

VISTO l'art. 58 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 ("Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione"), che consente alle stazioni appaltanti di ricorrere a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, purchè l'utilizzo dei sistemi telematici non alteri la parità di accesso agli operatori o impedisca, limiti o distorca la concorrenza o modifichi l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara;

RITENUTO, per tutte le motivazioni sopra riportate, nel rispetto della normativa vigente in ordine alle procedure di acquisizione di beni e servizi, con determina n. 840/2016 è stata attivata idonea procedura all'interno del mercato elettronico (MEPA) nei termini di cui all'art.58 del D.Lgs.50/2016 mediante inoltro di richiesta di offerta (RdO) 1293096, nel Bando "Servizi di valutazione della conformità", categoria "Taratura strumenti di misurazione" (CPV 50433000-9), prodotto "Microdosatore", rivolta ai seguenti due fornitori, unici abilitati al Bando di interesse in grado di offrire la taratura accreditata LAT di cui alla richiesta del Distretto di L'Aquila:

- ACHTHEDON Srl di San Giovanni Gemini – AG (Centro LAT n°248)
- QUALITY SERVICE Srl di San Giovanni Teatino – CH (Centro LAT n°135);

RITENUTO di porre a base d'asta la somma di € 1.144,80 + IVA al 22%, (€ 1.396,66 IVA inclusa), costo riferito ad un numero totale di sedici micropipette, nello specifico di seguito elencate:

	MARCA / MODELLO	TIPOLOGIE DI MICROPIPETTA	VOLUMI	Prezzo unitario
1	VWR	Monocanale – Volume variabile	100-1000 ul	€ 52,80 + iva
2	RAININ	Monocanale – Volume variabile	500-5000 ul	€ 52,80 + iva
3	RAININ	Monocanale – Volume variabile	500-5000 ul	€ 52,80 + iva
4	BRAND	Monocanale – Volume variabile	10-100 ul	€ 52,80 + iva
5	LLG	Monocanale – Volume fisso	2 ml	€ 52,80 + iva
6	Pos-D	Monocanale – Volume variabile – spostamento positivo	100-1000 ul	€ 52,80 + iva
7	Pos-D	Monocanale – Volume variabile – spostamento positivo	1-10 ul	€ 52,80 + iva
8	Pos-D	Monocanale – Volume variabile – spostamento positivo	10-100 ul	€ 52,80 + iva
9	Brand-Handystep	Monocanale – dosaggio ripetuto	Range variabili in base al puntale utilizzato 5) 20-100 ul 6) 50-250 ul 7) 100-500 ul	€ 202,80

			β) 1000-5000 ul	
10	Biohit	Monocanale – Volume variabile	5-50 ul	€ 52,80
11	VWR	Monocanale – Volume variabile	100-1000 ul	€ 52,80
12	VWR	Monocanale – Volume variabile	20-200 ul	€ 52,80
13	VWR	Monocanale – Volume variabile	1-5 ml	€ 52,80
14	Brand	Monocanale – Volume variabile	10-100 ul	€ 52,80
15	BIOHIT	Multicanale (8 canali)	50-300 ul	€ 52,80
16	LLG Labware	Monocanale – Volume variabile	20-200 ul	€ 202,80

CHE ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 è possibile procedere ad affidamento diretto, adeguatamente motivato nel senso che la stazione appaltante deve procedere alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;

CHE si è ritenuto opportuno, comunque, attivare una procedura negoziata mediante RDO n. 1169824 sul Mepa al fine di garantire meglio il rispetto dei principi enunciati dall'art. 30 del D.lgs 50/2016

RITENUTO, alla luce dell'art. 95 (*"Criteri di aggiudicazione dell'appalto"*) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, il quale stabilisce che *"può essere utilizzato il criterio del minor prezzo"* (comma 4) ... *"per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato"* (lett.b)) e *"per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo...."* (lett c)), di affidare la fornitura con il criterio del minor prezzo, previo accertamento tecnico della conformità dei prodotti oggetto della fornitura alle caratteristiche tecniche richieste da parte del dirigente, stante sia le caratteristiche standardizzate dell'oggetto della fornitura e per l'elevata ripetitività, sia per l'importo della fornitura;

CHE entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte stabilito nella RdO n. 1293096(27/07/16) è pervenuta la sola offerta della ditta Achthedon srl di San Giovanni Gemini(AG)e che tale offerta risulta conforme alle richieste dell'Arta;

CHE la ditta ha praticato il minor prezzo rispetto alla base d'asta posta nella RdO, pari a € 878,08 Iva esclusa;

CHE nella determina n. 840/2016 è stato stabilito di poter procedere anche in presenza di una sola offerta valida;

VISTO il Comunicato del Presidente dell'Autorità del 12/06/2013 con cui si stabiliva che per gli appalti d'importo pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione e mercato elettronico l'obbligo di procedere alla verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPASS sarebbe stato regolamentato con successiva deliberazione dell'Autorità;

VISTA la deliberazione dell'ANAC n. 157 del 17.02.2016 con cui si stabilisce che il sistema AVCPASS si applica a tutte le tipologie di contratti disciplinate dal Codice di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00 per i quali è previsto il rilascio del CIG attraverso il sistema SIMOG e per gli stessi svolti attraverso mercato elettronico il ricorso al sistema AVCPASS per la verifica dei requisiti sarà regolamentato da successiva deliberazione;

TENUTO CONTO che la data odierna la delibera suddetta non risulta adottata

CHE, alla luce delle disposizioni richiamate, si procede alla verifica dei requisiti prescritti, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016, attraverso la richiesta di certificazioni agli enti preposti in base alla tabella di concordanza del Comunicato del Presidente ANAC del 11 maggio 2016;

VISTO il Durc con scadenza 5.10.2016 da cui risulta la regolarità contributiva della ditta;

VISTO che nulla risulta dal Casellario Anac;

VISTO il certificato della CCIAA di Agrigento;

CONSIDERATO di aggiudicare alla ditta Achthedon la fornitura in oggetto, in attesa di completare le verifiche sulle dichiarazioni rilasciate in sede di abilitazione alla Consip, stante l'urgenza in quanto non risulta possibile sospendere la fornitura di prodotti consumabili e reagenti indispensabili ai laboratori, per non incorrere in grave disservizio nello svolgimento delle attività analitiche svolte dagli stessi;

DATO ATTO che con delibera D.G. n.127 del 17/12/2015 è stato adottato il Bilancio di previsione 2016-2018 di A.R.T.A. Abruzzo;

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo non ha ancora approvato il bilancio di previsione dell'Agenzia ed essendo l'ARTA in gestione ed essendo l'Arta in gestione provvisoria, attualmente si possono operare impegni di spesa sul bilancio medesimo limitatamente a un dodicesimo della spesa prevista da ciascun macroaggregato/capitolo ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o pagamento frazionato in dodicesimi;

CONSIDERATO che, pur essendo in regime di esercizio provvisorio di bilancio, l'impegno suindicato assume le caratteristiche di "necessità ed urgenza" e che trattasi di spesa urgente necessaria garantire la continuità dell'attività istituzionale dell'Arta e che trova copertura nell'impegno 2016/1/479/1;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'affidamento della fornitura del servizio di taratura accreditata LAT di sedici microdosatori, in dotazione al Distretto Provinciale di L'Aquila – Sezione Chimica Ambientale alla ditta Achthedon srl di S.Giovanni Gemini (AG) unica ditta a presentare l'offerta a seguito di RdO n. 1293096, che ha offerto il minor prezzo rispetto alla base d'asta pari a €878,08;


DETERMINA

- 1) **DI AGGIUDICARE**, per tutte le motivazioni sopra riportate, la fornitura del servizio di taratura accreditata LAT di sedici microdosatori, in dotazione al Distretto Provinciale di L'Aquila – Sezione Chimica Ambientale, a seguito di RdO sul Mepa nel Bando "Servizi di valutazione della conformità", categoria "Taratura strumenti di misurazione" (CPV 50433000-9), prodotto "Microdosatore", alla ditta ACHTHEDON Srl di San Giovanni Gemini – AG (Centro LAT n°248), P.IVA 02680350846
- 2) **Di dare atto** che la ditta Achthedon srl ha offerto il minor prezzo rispetto alla base d'asta pari a € 878,08.
- 3) **DI IMPUTARE** la somma complessiva di euro 1.071,25, al lordo di IVA al capitolo 9.06.1.03.60.0 denominato "Attrezzature sanitarie" del bilancio finanziario 2016 - nell'impegno 2016/1/479/1;
- 4) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista.

Il Direttore dell'Area Amministrativa

Dr. Alfredo Moroni

L'Estensore 

Visto Il Responsabile U.O. (D.ssa Francesca Fusco) 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA AL
CAPITOLO 9.06.1.03.60.0

Impegno contabile registrato al n. 2016 / 1 / 479 / 1

U.O. Attività Finanziarie ed Economiche

Dr. Salvatore Gizzi 